



COPIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 95

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024 (ex Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 748 e ss.).

L'anno duemila **VENTITRE** il giorno **DODICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16:57** in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria, in un'unica convocazione.

Alle ore 17:57, alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presente/Absente		Presente/Absente	
1	BRUNO	Giovanna	1	BRUNO	Francesco
2	VURCHIO	Giovanni	2	CANNONE	Salvatore
3	CORATELLA	Vincenzo	1	VILELLA	Giovanni
4	FARAONE	Addolorata	2	MATERA	Tommaso
5	DI PILATO	Pietro	3	GRUMO	Gianluca
6	MARCHIO ROSSI	Lorenzo	3	CIVITA	Nicola
7	ADDARIO	Giovanni	4	DEL GIUDICE	Luigi
8	SANGUEDOLCE	Guanluca	4	BARCHETTA	Andrea
9	DI LORENZO	Michele	5	MALCANGI	Mirko
10	FORTUNATO	Luigia	5	BARTOLI	Michele
11	ASSETTI	Grazia	6	MONTRONE	Vincenzo
12	LOSAPPIO	Raffaele	7	FRACCHIOLLA	Donatella
13	FARINA	Cosimo D.	8	FISFOLA	Marcello
14	SGARRA	Emanuele	9	CORATELLA	Michele
15	LEONETTI	Nunzia	6	SCAMARCIO	Antonio
16	MAIORANO	Daniela I. A.	10	MARMO	Nicola
17	SINISI	Marianna	11		

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni VURCHIO.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

La seduta è pubblica.

- Sono presenti gli Assessori: Arch. Mario LOCONTE, Arch. Anna Maria CURCURUTO, Dott. Pasquale COLASUONNO, Avv. Savino LOSAPPIO, Dott. Pasquale VILELLA, Dott.ssa Rosaria Viviana DI LEO e Dott. Cesareo TROIA.
- Sono, altresì, presenti il Comandante della Polizia Locale Dott. Francesco CAPOGNA, la Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Elettorali, Educativi, Pubblica Istruzione Dott.ssa Irene TURTURO, il Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Raffaele LAFORENZA e, per il Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti Dott. Paolo Gerardo BRESCIA e Dott. Giovanni TANCORRA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO, nella continuazione dei lavori consiliari odierni, introduce la discussione sull'argomento iscritto al punto 3) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0107968 del 07/12/2023, avente ad oggetto: “**Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024 (ex Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 748 e ss.)**”

Si dà atto che nel corso dell'intervento del Presidente è entrato il Consigliere DI PILATO ed è uscito il Consigliere LOSAPPIO, pertanto sono presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali.

L'Assessore Dott. VILELLA illustra l'argomento.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento sono usciti i Consiglieri MARCHIO ROSSI e CANNONE, pertanto sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi del Consigliere DEL GIUDICE, del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO per precisazioni e ancora del Consigliere DEL GIUDICE.

Si dà atto che nel corso del suddetto ultimo intervento sono entrati i Consiglieri SANGUEDOLCE, MARCHIO ROSSI e LOSAPPIO ed è uscito il Consigliere SCAMARCIO, pertanto sono presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali.

Segue l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO per precisazioni

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento sono usciti i Consiglieri VILELLA, BRUNO F. e FARINA, ed è entrato ed uscito il Consigliere DI LORENZO, pertanto sono presenti in Aula n. 19 Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO comunica che sono stati presentati due emendamenti ripetutivamente alla proposta in discussione e alla proposta successiva, di cui al punto 4) dell'O.d.G. odierno.

Segue l'intervento del Consigliere ADDARIO per illustrare l'emendamento alla proposta in argomento ed iscritta al punto 3) dell'O.d.G. odierno.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento sono entrati i Consiglieri VILELLA, CANNONE, FARINA, DI LORENZO e BRUNO F. ed è uscito ed entrato il Sindaco Avv. Giovanna BRUNO, pertanto sono presenti in Aula n. 24 Consiglieri Comunali.

Il Consigliere ADDARIO dà lettura del seguente emendamento:

*Si chiede di sostituire la parte relativa al citato “parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziario” con la seguente locuzione: “**dato atto che il parere dell'organo di revisione sarà reso nell'ambito della proposta di bilancio di previsione 2024-2026**”.*

che deposita e del quale è disposta la protocollazione.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è uscito il Consigliere MONTRONE, pertanto sono presenti in Aula n. 23 Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione l'emendamento testè letto e presentato dal Consigliere Addario ed acclarato al protocollo civico in pari data al n. 0109088.

L'emendamento testè letto dal Consigliere Addario, prot. n. 0109088 del 12/12/2023, è approvato con n. 19 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO,

FORTUNATO, ASSELTI, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., CANNONE, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI); **n. 4 astenuti** (DI PILATO, DEL GIUDICE, BARCHETTA, FISFOLA).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO, non avendo iscritti a parlare, pone in votazione la proposta iscritta al punto 3) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0107968 del 07/12/2023, comprensiva dell'emendamento testè approvato.

La proposta iscritta al punto 3) dell'O.d.G. odierno, come testè emendata, è approvata con n. 19 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELTI, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., CANNONE, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI); **n. 4 astenuti** (DI PILATO, DEL GIUDICE, BARCHETTA, FISFOLA).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione.

La immediata eseguibilità della presente deliberazione è approvata con n. 19 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELTI, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., CANNONE, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI); **n. 4 astenuti** (DI PILATO, DEL GIUDICE, BARCHETTA, FISFOLA).

Si dà atto che al termine della suddetta ultima votazione è entrato il Consigliere MONTRONE, pertanto sono presenti in Aula n. 24 Consiglieri Comunali.

La relazione e gli interventi sono riportati nella resocontazione allegata.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.".

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Rilevato, inoltre, che: - ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre diventano esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno... *omissis*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate... *omissis*;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (MODELLO F24).

Viste le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 che introduce all'art.1 c.759 della Legge 160/2019 la lettera g-bis stabilendo che sono considerati esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui:

- all'articolo 614, secondo comma del codice penale (reato di violazione di domicilio)
- all'articolo 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici)
- per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover confermare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, così come già deliberate per l'anno 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2023:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (Cat. da A2 a A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)	esente
Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).	6,0 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019
Altri fabbricati	10,6 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	10,6 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019
Beni merce	esente
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Immobili di categoria catastale D esclusi i D10	10,6 per mille di cui: 7,6 per mille quota Stato 3,0 per mille quota Comune
Fabbricati Rurali e D10	1,0 per mille

Dato atto che:

- l'articolo 1, commi 48 e 49, della Legge n. 178 del 2020 legge di Bilancio 2021 prevede che, dal 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di

proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'Imu è applicata nella misura della metà;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 , recante "disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" e, in particolare, dell'articolo 6-ter, introdotto dal Senato, con cui, al comma 1, è stato differito al 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Atteso che:

- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter TUEL. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021 con il quale è stato rimodulato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con la succitata delibera di consiglio del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL;

Visto l'art. 243 bis comma 8 lett. a) del Dlgs 267/2000 che recita:

"Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

Dato atto che le aliquote approvate con la delibera di consiglio comunale n. 32 del 18/6/2020 ai sensi della normativa vigente Legge 160/2019 art. 1 commi 748 e seguenti sono già previste nella misura massima prevista dalla legge di bilancio e che in questa sede vengono confermate;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";

- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 08/05/2023;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali Servizio Tributi - Dott. Raffaele Laforenza;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economica Finanziaria, Società Partecipate - Dott.ssa Grazia Cialdella;

Dato atto che il parere dell'organo di revisione sarà reso nell'ambito della proposta di bilancio di previsione 2024-2026;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 06/12/2023;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 07/12/2023;

Visto:

- l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 160/2019;
- la Legge n. 178/2020;

con n. 19 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELTI, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., CANNONE, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI); **n. 4 astenuti** (DI PILATO, DEL GIUDICE, BARCHETTA, FISFOLA), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di confermare** per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (Cat. Da A2 ad A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 una per tipologia)	esente
Abitazioni principali catastalmente classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata anche se iscritte al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019).	6,0 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019
Altri fabbricati	10,6 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	10,6 per mille con detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019

Beni merci	esente
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Immobili di categoria catastale D esclusi i D10	10,6 per mille di cui : 7,6 per mille quota Stato 3,0 per mille quota Comune
Fabbricati Rurali e D10	1,0 per mille

3. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

con n. 19 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, MARCHIO ROSSI, ADDARIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELTI, LOSAPPPIO, FARINA, SGARRA, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., CANNONE, VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI); **n. 4 astenuti** (DI PILATO, DEL GIUDICE, BARCHETTA, FISFOLA), espressi per alzata di mano con separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO prosegue i lavori consiliari odierni passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 4) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0107968 del 07/12/2023.

=====Giuliana Mastropasqua

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giovanni VURCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa ARRIVABENE